

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO (FGM) E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA (GARA 44-2020). CIG [8284787682].

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

ABBOTT S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 9, capitale sociale Euro 64.716.548,00=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n.00076670595 REA RM 928840, P.IVA e Codice Fiscale 00076670595, in persona del suo Procuratore Speciale - Divisione Diagnostici - e legale rappresentante dott. Maurizio VERGARA (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di centrale di committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, ha istituito nell'ambito

dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori;

d) con D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 e del 11 luglio 2018 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del citato D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23/6/2014;

e) la categoria "*Diabetologia territoriale*" rientra tra le categorie merceologiche di cui al richiamato DPCM del 11 luglio 2018 per importi di acquisto superiori ad € 221.000,00;

f) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Disposizione N. 150 del 28.04.2020 in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte ed in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23/6/2014, ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svolgersi in modalità

telematica, per la stipula di una Convenzione per la fornitura del sistema FGM

- Flash Glucose Monitoring per il monitoraggio in continuo del glucosio

interstiziale da destinare ai pazienti delle Aziende del Servizio Sanitario della

Regione Piemonte e Valle d'Aosta, durata 36 mesi, per un importo complessivo

a base d'asta, per la sua durata, stimato in presunti € 49.625.420,00 IVA esclusa

(oneri della sicurezza pari a € 0,00 zero) con la previsione dell'aggiudicazione

secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché trattandosi di prodotti caratterizzati da esclusiva

le condizioni sono definite dal mercato;

g) con Disposizione N. 185 del 22 maggio 2020 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha

aggiudicato la fornitura a ABBOTT Divisione Diagnostica S.r.l., fornitore

esclusivista;

h) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini

della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente

allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la

cauzione definitiva (rilasciata da Intesa San Paolo S.p.a., garanzia n.

8312/8200/00803453/497654/1081-2020) di importo pari a € 1.736.890,00

(Euro unmilionesettecentotrentaseiottocentonovanta/00) ridotta ai sensi

dell'art. 97, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e polizza assicurativa n. ITLSCC15715

a copertura del rischio da responsabilità civile;

i) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-

Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa

espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni

generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con

l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera di invito, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati, il Codice etico di comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e suoi allegati, l'Offerta Economica presentata dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i sistemi **Flash Glucose Monitoring (FGM) FREESTYLE LIBRE**, relativo materiale di consumo e servizi connessi, per l'automonitoraggio e misurazione del glucosio interstiziale da parte dei pazienti diabetici che necessitano frequenti misurazioni glicemiche, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile (importo di affidamento € 49.625.420,00).

Descrizione	Prodotto	Prezzo unitario max a base d'asta (IVA esclusa)	Prezzo unitario OFFERTO (IVA esclusa)	IVA	QUANTITA' PRESUNTA Piemonte (36 MESI)	QUANTITA' PRESUNTA Valle d'Aosta (36 MESI)	VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO 36 mesi Piemonte + Valle d'Aosta (iva esclusa) (da "cigare")	CIG
SISTEMA FREESTYLE LIBRE	SENSORE	€ 32,75	€ 32,75	4%	1.495.000	20.280	€ 49.625.420,00	[8284787682]
	LETTORE	Il lettore è fornito in comodato gratuito.			25.000	300		

2. Destinatarie le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e Valle d'Aosta.

3. Il sistema FGM, per paziente, è comprensivo di: SENSORI e LETTORE.
Il Fornitore si impegna per tutta la durata della fornitura a fornire i lettori occorrenti secondo richiesta, in comodato d'uso gratuito, senza alcun aggravio di spesa sul prezzo di acquisto dei sensori.

La fornitura dovrà inoltre comprendere gratuitamente il seguente materiale di consumo per eventuali misurazioni della glicemia tramite il sistema tradizionale:

- 25 strisce/mese;
- 25 lancette/mese;
- 1 pungidito

(i pungidito verranno inviati a seguito di richiesta diretta al customer service-servizio clienti del Fornitore).

Unitamente alla fornitura del sistema FGM, e relativo materiale di consumo, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessari/e per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, previsti all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

4. I quantitativi stimati nel Capitolato tecnico, orientativi e del tutto presunti, sono indicativi e non tassativi per il Fornitore il quale sarà tenuto a fornire soltanto le quantità che gli verranno richieste:

i quantitativi effettivi saranno determinati in base agli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie sino a concorrenza dell'importo massimo spendibile (importo di affidamento), determinato moltiplicando il fabbisogno sensori e per il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario.

La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Sanitarie contraenti né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati ed emessi dalle Aziende Sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del **prezzo unitario/sensore** offerto, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della fornitura del Sistema oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura emesso dall'Azienda Sanitaria.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente atto e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Azienda Sanitaria e il Fornitore sono regolati dal presente atto, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascuna Amministrazione interessata dovrà inviare al Fornitore contraente.

ART. 3 - DURATA

1. La Convenzione ha la durata di **36 mesi** a decorrere dalla sua data di sottoscrizione.

2. Per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzo della medesima

mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie.

3. La Convenzione potrà subire una chiusura anticipata nel caso in cui, durante il periodo di validità della stessa, intervenisse la segnalazione di disponibilità sul mercato di un prodotto equivalente da parte di altro/i Operatore/i Economico/i e venisse meno, pertanto, il presupposto del ricorso alla procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b) n. 2 D.Lgs. 50/2016.

Parimenti eventuali modifiche di offerta sul mercato daranno la facoltà a SCR Piemonte di procedere ad una revisione dell'accordo con il Fornitore contraente.

4. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo spendibile, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA – ORDINATIVI

Nell'Ordinativo di fornitura le Aziende Sanitarie debbono specificare almeno:

- riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione)
- CIG derivato
- nominativo del RUP/DEC
- riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
- quantità e tipologia di prodotti richiesti
- luogo/luoghi di consegna dei prodotti richiesti

L'Ordinativo di fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo PEC/mail/Fax.

Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato

Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico cui si rinvia.

ART. 5 – VERIFICHE

5.1 - Attivita' di controllo

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ivi compreso l'andamento dei consumi da parte delle Aziende Sanitarie.

5.2 - Verifiche del prodotto

Le Aziende Sanitarie contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative dei prodotti consegnati con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta del Fornitore. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte all'art. 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna inoltre a:

- a. rispettare il Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- b. assistere le Amministrazioni contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c. fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;

- d. conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini delle Amministrazioni contraenti;
- e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità della fornitura a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- f. verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4 sarà onere del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e richiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g. eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi indicati negli Ordinativi di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni. Salvo diverso

accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che

il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e

modi descritti anche se si trattasse di quantitativi minimi;

h. non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura se proveniente da un

soggetto non legittimato alla sua emissione ovvero abbia ricevuto

Ordinativi oltre la concorrenza del quantitativo massimo della fornitura,

informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte;

i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria

struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e

degli Ordinativi di fornitura;

j. consentire a S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per

quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e

anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura nonché a prestare

la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

k. fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, il materiale di consumo e

i dispositivi necessari per l'erogazione del prodotto oggetto della presente

Convenzione;

l. manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le

Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle

pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti

dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in

relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

MONITORAGGIO E REPORTISTICA: il Fornitore, inoltre, ex art. 12 del
Capitolato, deve inviare alle Aziende Sanitarie (su richiesta) e comunque a

S.C.R. su base quadrimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al quadrimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alla fornitura effettuata; S.C.R. può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare i report devono contenere le seguenti informazioni:

- Azienda Sanitaria contraente ordinante;
- prodotti ordinati (sensori e lettori);
- numero pazienti;
- materiale di consumo;
- importo ordinato totale;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di fornitura dovranno essere effettuati a cura, rischio e spese del Fornitore all'indirizzo e negli specifici orari indicati dall'Azienda Sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di fornitura, con le tempistiche stabilite all'art. 6.1 nel Capitolato Tecnico.

2. In particolare la merce dovrà essere consegnata:

- franco magazzino compratore, nelle quantità descritte nell'Ordinativo di fornitura;
- entro il termine massimo di **5 giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura. Nel caso in cui il Fornitore non potesse dar seguito all'Ordine nei tempi previsti, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione come previsto all'art. 7.1 del Capitolato;

–i pungidito verranno inviati dal servizio clienti gratuitamente per soddisfare il bisogno dei pazienti che utilizzano il Freestyle.

3. Ciascuna Amministrazione contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella richiesta.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato all'art. 6.2 del Capitolato Tecnico ("Resi").

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione contraente al Fornitore in forza degli Ordinatori di Fornitura emessi ed evasi sarà determinato sulla base del prezzo unitario de SENSORE offerto (da intendersi comprensivo della fornitura del Sistema FGM e relativo materiale di consumo nonché servizi connessi) indicato dal Fornitore nell'Offerta economica (rif.to Off.ta Abbott: ADD20-0219/CARSCA del 8/5/2020) riprodotta nell'Allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

FREESTYLE LIBRE SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO

Descrizione	Codice	Prodotto	Nome Commerciale	RDM	CND	Confezionamento	Prezzo unitario OFFERTO (IVA esclusa)	IVA
SISTEMA FREESTYLE LIBRE	7153801	SENSORE	Sensore di FreeStyle Libre System (Sistema di monitoraggio flasch del glucosio)	1205274/R	Z12040115	1 Pezzo/conf.	€ 32,75	4%
	7154401	LETTORE	Letto di FreeStyle Libre System (Sistema di monitoraggio flasch del glucosio)	1205272/R	Z12040116	1 Pezzo/conf.	Il lettore è fornito in comodato gratuito.	

2. Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. I costi per la

sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stati valutati in € 0,00 (zero) in quanto

non sono previsti rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs.

81/2008.

3. Il predetto corrispettivo dovuto si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta

regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle

prescrizioni contrattuali e, comunque, tali corrispettivi sono remunerativi di

ogni prestazione contrattuale. Il corrispettivo è stato determinato a proprio

rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie

stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi

imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio

e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di

obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto

e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o

che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione

di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge

24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno

procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in

forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere

effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di

funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale n. 55 del 3/4/2013.

La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di

consegna del prodotto. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni

consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e

totali, nonché essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che hanno provveduto al ritiro del prodotto.

5. Trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a **60 (sessanta)** giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.

7. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, comunicati dal Fornitore, sono i seguenti:

IBAN BANCA FARMAFACTORING:

IT61I0343501600BO0990034352

IT63V0306922005000006596216

Il Fornitore dichiara che sui suddetti conti correnti sono delegate ad operare le sottoelencate persone:

<i>nome</i>	<i>cognome</i>	<i>codice fiscale</i>
Dimitri	Matesic	MTSDTR72D29A944K
Stefano	Zangara	ZNGSFN61R19H224I
Leonardo	De Paolis	DPLLRD60R05H501A
Enrico Maria	Castelli	CSTNCM69E06H501F
Gian Piero	Bianconi	BNCGPR58E29E472S
Giuseppina	Almanza	LMNGPP80B68E472Z

Luigi	Ambrosini	MBRLGU64E17H501J
Emanuela	Martignani	MRTMNL66P62G337E
Laura	Schreiber	SCHNLL54D54H501N
Christine	Amann	MNNCRS74P43Z404B
Benjamin	Oosterbaan	STRBJM63E18Z404H
Karen Marie	Peterson	PTRKNM65B53Z404R
Galliano	Petrucci	PTRGLN71A23F880K
<p>8. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dalle Amministrazioni contraenti secondo quanto descritto all'art. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni.</p>		
<p>9. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.</p>		
<p>10. Il pagamento di ciascuna singola fattura da parte dell'Amministrazione contraente è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.</p>		
<p>11. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine sopra previsto saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo</p>		
<p>Pagina 15 di 32</p>		

all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 – PENALI - art. 10 del Capitolato Tecnico:

“Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla specificità delle prestazioni e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente), o imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6.1., ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6.2.1, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 7.1 del Capitolato, per ogni giorno lavorativo di ritardo

potrà essere applicata una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di indisponibilità temporanea, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- in caso di mancata disponibilità anche di uno dei servizi di Customer Care, così come definiti nell'art. articolo 6.3.1 del Capitolato, rilevata da S.C.R.– Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 2 (due) giorni lavorativi, verrà applicata la penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata disponibilità del servizio a partire dal primo giorno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione e/o S.C.R. – Piemonte potrà applicare al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.”

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.

2. Il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

3. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Le Amministrazioni contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore la penale di propria competenza sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il

Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha costituito il deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato in premessa. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli Ordinativi medesimi e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle

Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a

seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di

Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti; il Fornitore, come indicato in premessa, ha presentato una adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della Convenzione

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c. cessione di tutto o parte della Convenzione o Contratto;
- d. subappalto non autorizzato;
- e. ingiustificata sospensione della fornitura;
- f. fallimento o altre procedure concorsuali;
- g. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- i. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- j. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- k. mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;

1. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi sopra indicati la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. o PEC In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. . I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di

avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Essendo l'operatore economico invitato unico soggetto produttore del Sistema FGM è vietato il subappalto della fornitura oggetto di affidamento.

~~ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.~~

~~REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO~~

~~1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima. In caso di violazione S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura (art. 12, lett.c).~~

~~2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016). Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei~~

pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - RECAPITI SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA (ART.6.3

CAPITOLATO TECNICO) - REFERENTI FORNITURA (ART. 11

CAPITOLATO TECNICO) - CUSTOMER CARE.

- Servizio di Supporto ed Assistenza: Tel. 06/52991420 -Fax: 06 52699032

mail: adc.italy@abbott.com

- Referente della fornitura: Dr. Stefano Chirico Cell. +39 3371003525

mail: stefano.chirico@abbott.com

- Referente della fornitura: Dr. Luca Berta Cell. +39 3464972966

mail: lucadaniele.bera@abbott.com

- Collaboratore scientifico: Dr.ssa Cinzia Cima Cell. +39 3358244378

mail: cinzia.cima@abbott.com

I referenti della Fornitura, nominati dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, sono responsabili nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, hanno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. I suddetti hanno il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascuna Amministrazione, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dalle Amministrazioni contraenti o da S.C.R. Piemonte.

Riferimenti Customer Care, di cui all'art. 6.3.1 del Capitolato tecnico.

Il Customer Care dedicato alle Amministrazioni Contraenti è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 al numero di telefono 06 52991420, fax 06 52699032 e all'indirizzo di postaelettronica adc.italy@abbott.com.

-Il Customer Care dedicato ai Pazienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e dalle 8.00 alle 18.00 nei giorni festivi al numero verde:

800 334 216 e all'indirizzo di posta elettronica

abbottdiabetescareitaly@abbott.com.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle eventuali penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva. Il D.E.C. dell'Azienda Sanitaria al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI.

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle

loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza da interferenza, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, SCR-Piemonte S.p.A. non ha redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto citato; resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'avvio della presente procedura; qualora l'Amministrazione contraente ritenga sussistere detti rischi da interferenza, dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso. Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore; diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione

sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. Piemonte acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono a S.C.R. Piemonte i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione dei singoli Ordinativi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente Convenzione.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,

informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo email: *rpd@scr.piemonte.it*

8. Nell'ambito dei singoli Ordinativi di Fornitura che verranno emessi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali conseguenti ad eventuale registrazione della Convenzione.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

ART. 23 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E D.LGS. 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di comportamento e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a. (disponibili sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html) e l'impegno ad uniformarsi ai principi ivi contenuti e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

Il Fornitore dichiara altresì di impegnarsi ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei

medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Allegato condizioni economiche di fornitura

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

ABBOTT S.r.l

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

IL FORNITORE dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli articoli:

art. 2 Oggetto della Convenzione; art. 3 Durata; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 7 – Confezionamento, trasporto e consegna - art. 8 Corrispettivi e modalità di pagamento; art. 9 – Penali; art.12 – Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Subappalto; art. 14 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 15 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 19 – Trattamento dei dati;

art. 20 – Disciplina applicabile; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese contrattuali;

art. 23 - Codice etico di comportamento; art. 24 – Clausola finale.

IL FORNITORE ABBOTT S.r.l.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di SISTEMI DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO (FGM) da destinare alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e Valle d'Aosta (gara 44-2020). Durata: 36 mesi.

ABBOTT Divisione Diagnostici S.r.l.
Sede Legale
Viale Giorgio Ribotta, 9
00144 ROMA (RM)
Tel. 06/52991555 Fax 06/52699024
Pec: add.ufficiogare@pec.it.abbott.com

Rif.to Off.ta Abbott: ADD20-0219/CARSCA

Disposizione di aggiudicazione n. 185 del 22/5/2020

Descrizione	Codice	Prodotto	Nome Commerciale	RDM	CND	Confezionamento	Prezzo unitario max a base d'asta (IVA esclusa)	Prezzo unitario OFFERTO (IVA esclusa)	IVA	Piemonte			Valle d'Aosta	VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO 36 mesi Piemonte + Valle d'Aosta (iva esclusa) (da "cigare")	CIG	
										QUANTITA' PRESUNTA Piemonte Anno 1	QUANTITA' PRESUNTA Piemonte Anno 2	QUANTITA' PRESUNTA Piemonte Anno 3	totale			QUANTITA' PRESUNTA Valle d'Aosta (36 MESI)
SISTEMA FREESTYLE LIBRE	7153801	SENSORE	Sensore di FreeStyle Libre System (Sistema di monitoraggio flasch del glucosio)	1205274/R	Z12040115	1 Pezzo/conf.	€ 32,75	€ 32,75	4%	325.000	520.000	650.000	1.495.000	20.280	€ 49.625.420,00	[8284787682]
	7154401	LETTORE	Letto di FreeStyle Libre System (Sistema di monitoraggio flasch del glucosio)	1205272/R	Z12040116	1 Pezzo/conf.	Il lettore è fornito in comodato gratuito.			12.500	20.000	25.000		300		

La fornitura comprende gratuitamente anche il seguente materiale di consumo (per eventuali misurazioni della glicemia tramite il sistema tradizionale):

- 25 strisce/mese;
 - 25 lancette/mese;
 - 1 pungidito
- e ogni altro accessorio utile.

Roma, 08/05/2020

firma digitale: